

Bossarino S.r.l.

“Piano di Adeguamento e prescrizioni”



1	Piano di adeguamento e Prescrizioni.....	4
1.1	Conformità dell'impianto alle migliori tecniche disponibili.....	4
1.1.1	Confronto con le BAT di settore.....	4
2	Rifiuti conferibili in discarica.....	4
2.1	Rifiuti conferibili a smaltimento – criteri di ammissibilità.....	4
2.1.1	Rifiuti non pericolosi conferibili nella discarica senza esecuzione di preventiva analisi di caratterizzazione	7
2.1.2	Rifiuti non pericolosi palabili conferibili nella discarica con concentrazione di sostanza secca non inferiore al 15%.....	7
2.1.3	Rifiuti pericolosi conferibili nella discarica in celle dedicate senza esecuzione delle preventive analisi chimiche di caratterizzazione ai sensi dell'art. 6 comma 7 lettera c) del dm 27/09/2010.....	7
2.1.4	Rifiuti speciali pericolosi stabili non reattivi conferibili nella discarica in cella dedicata ai sensi del DM 27.09.10 art. 6 comma 5.....	8
2.2	Rifiuti conferibili a recupero – criteri di ammissibilità.....	9
2.2.1	Procedura di omologa dei rifiuti destinati a recupero	10
3	Prescrizioni di carattere generale.....	11
3.1	Tariffa.....	11
3.2	Allestimento della discarica.....	11
3.3	Gestione.....	11
3.4	Ulteriori Prescrizioni.....	17
3.5	Garanzie finanziarie.....	18
4	Scarichi idrici.....	18
4.1	Acque reflue industriali.....	18
4.2	Acque meteoriche di dilavamento di aree potenzialmente contaminate (ispn) o di aree non contaminate (iamn)	19
5	Emissioni in atmosfera.....	21
5.1	Emissioni Convogliate.....	21
5.2	Emissioni diffuse.....	22
6	Livelli di guardia.....	22
7	Prescrizioni generali attività IPPC.....	23
8	Permessi di costruire rilasciati con provvedimento 859/2009.....	25

1 PIANO DI ADEGUAMENTO E PRESCRIZIONI

La ditta ha chiesto la modifica sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Atto Dirigenziale di Autorizzazione n. 2009/859 del 05/02/09 per il codice IPCC 5.4 di cui all’allegato I del D.Lgs. 59/05 “Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per inerti” per l’ampliamento dell’impianto sito in Comune di Vado Ligure, loc. Bossarino.

1.1 CONFORMITÀ DELL’IMPIANTO ALLE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI

1.1.1 Confronto con le BAT di settore

Secondo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 29 bis del D.Lgs 152/2006 “Individuazione delle migliori tecniche disponibili”, per le discariche di rifiuti da autorizzare ai sensi del D.Lgs 152/2006, si considerano applicate le BAT se sono soddisfatti i requisiti tecnici di cui al D.Lgs.36/03:

- per la discarica esistente è stato approvato il piano di adeguamento al D.Lgs 36/03 e gli interventi sulla discarica stessa sono stati realizzati in modo conforme al progetto approvato. Le migliori tecnologie risultano quindi applicate;
- l’ampliamento è stato progettato conformemente alle disposizioni del D.Lgs.36/03 e, quindi, si considerano applicate le BAT.

2 RIFIUTI CONFERIBILI IN DISCARICA

2.1 RIFIUTI CONFERIBILI A SMALTIMENTO – CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

La prosecuzione dell’esercizio dell’attività di discarica (D5) ubicata nel Comune di Vado Ligure (SV), loc. Bossarino, la cui area è delimitata ai fogli n° 10 mappali numeri 13, 14, 15, 18, 21, 22, 23, 45, 46, 47, 66, 67, 70, 106, 290, 422, 426 avverrà mediante la coltivazione di una volumetria netta stimabile per lo smaltimento di rifiuti pari a circa 1.200.000 m³ (dato progettuale).

Ai sensi dell’articolo 17 comma 4 e articolo 4 del Decreto legislativo 13/1/2003, n° 36 e s.m.i., dell’articolo 7, comma 1, lettera c) del DM 27/09/2010 e degli artt. 24 comma 1 lettera c), 34 comma 1 della Legge regionale 18/99, la discarica è inquadrata come segue :

Categoria :	discarica per rifiuti non pericolosi
Sottocategoria :	discarica per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici, con recupero di biogas

Ai sensi dell’art. 6 comma 4 e comma 7 del D.M. 27/09/2010 la discarica è autorizzata a gestire anche:

- rifiuti pericolosi stabili non reattivi, di cui al paragrafo 2.1.4;
- materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie e resinoidi di cui al successivo paragrafo 2.1.3;
- rifiuti costituiti da fibre minerali artificiali.

I rifiuti per cui la discarica è autorizzata alla gestione sono quelli identificati dai CER indicati nell'APPENDICE 1 "RIFIUTI AUTORIZZATI", parte integrante e sostanziale del presente documento.

- a) Le procedure e i criteri di ammissione dei rifiuti in discarica sono quelle individuate dall'art. 11 del D.Lgs. 36/2003, del DM del 27/09/2010 e del paragrafo 2 del presente allegato D, in particolare i rifiuti:
 - i. dovranno avere caratteristiche chimiche tali da rientrare nei limiti previsti dall' art. 6 del D.M. 27/09/2010 , salvo le deroghe concesse descritte nei punti successivi;
 - ii. non dovranno avere caratteristiche chimico-fisiche e merceologiche tali da rientrare tra i rifiuti non ammessi in discarica, ai sensi del comma 1, art. 6 del D.Lgs. 36/03.
- b) Prima di effettuare il conferimento dei rifiuti in discarica, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 1 e dall'art. 7 comma 2 del D.M 27/09/2010 , tutti i rifiuti dovranno essere oggetto di caratterizzazione di base da parte del produttore e la successiva verifica di conformità da parte del gestore della discarica, ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.M. citato, dovrà essere effettuata con frequenza almeno annuale e con le modalità di cui all'allegato 1 del D.M. stesso.
- c) Il campionamento dei rifiuti, ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica, deve essere effettuato in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo i criteri, le procedure, i metodi e gli standard di cui alla norma UNI 10802, come previsto al punto 2 dell'allegato 3 del DM 27/09/2010. Il campionamento per la verifica di conformità sarà effettuato al momento del conferimento in discarica o presso il produttore del rifiuto stesso e a cura di una laboratorio riconosciuto preferibilmente indipendente (in alternativa dal produttore o dal gestore qualora abbia costituito un appropriato sistema di garanzia di qualità, compreso un controllo periodico indipendente). I campioni prelevati, destinati alle verifiche di cui all'art.11 comma 3, lettera f. del D.lgs 36/03, devono essere conservati presso l'impianto di discarica, a disposizione delle autorità di controllo, per un periodo non inferiore a due mesi, secondo quanto previsto dal citato articolo. A tal fine dovrà essere sempre tenuta aggiornata la procedura adottata e, presso l'impianto, la planimetria recante l'ubicazione del deposito campioni.
- d) È fatto obbligo al Gestore di attestare che il Laboratorio esterno utilizzato per le analisi sia indipendente e certificato, ai sensi del D.Lgs. 36/03 e di comunicare alla Provincia di Savona ogni eventuale cambiamento.
- e) Per ogni pratica di omologa, la scheda di caratterizzazione del rifiuto deve contenere, oltre a quanto previsto da Bossarino S.r.l. nella documentazione progettuale, anche l'eventuale individuazione dei parametri critici da determinarsi per verificare l'ammissibilità in discarica, ed il certificato di analisi

deve avere una vigenza non superiore a 12 mesi in caso di rifiuti generati dallo stesso processo; in caso di rifiuti non generati regolarmente deve essere rappresentativo del lotto che verrà conferito alla discarica in parola. Le metodiche analitiche utilizzate dovranno essere quelle espressamente indicate dal D.M. 27/09/2010, dove non indicate dovranno comunque essere riconosciute a livello nazionale od internazionale. Il certificato deve essere completo di timbro e firma di un professionista abilitato all'esecuzione di analisi chimiche;

- f) Possono essere conferiti nel corpo di discarica rifiuti speciali non pericolosi che presentino sul tal quale concentrazioni di PCB determinati ai sensi dell'allegato 3 del D.M. 27/09/2010 non superiori a 30 mg/kg.
- g) Possono essere collocati nel corpo discarica **esclusivamente** i rifiuti non pericolosi il cui test di cessione (di cui all'Allegato 3 al DM 27/09/2010) evidenzi una concentrazione dei parametri minore o uguale al limite indicato nella tabella successiva. Per completezza, si riporta una tabella riassuntiva dei parametri dettati dalla Tabella 5 del D.M. 27/09/2010 e delle deroghe ritenute accettabili a seguito dell'esame della revisione dell'analisi di rischio "Bossarino S.r.l. – "Aggiornamento Analisi di Rischio" ed. febbraio 2013 redatto a cura di I. A. Industria Ambiente S.r.l.

Parametro	Valori Tab. 5 D.M. 27/9/2010 [mg/l]	Concentrazioni nell'eluato derogate ⁽¹⁾ [mg/l]
Arsenico	0,2	1,0
Bario	10	50
Cadmio	0,1	0,5
Cromo totale	1	5
Rame	5	25
Mercurio	0,02	0,1
Molibdeno	1	5
Nichel	1	5
Piombo	1	5
Antimonio	0,07	0,35
Selenio	0,05	0,25
Zinco	5	25
Cloruri	2.500	12.500
Fluoruri	15	75
Solfati	5.000	25.000
TDS ⁽⁴⁾	10.000	50000
DOC ⁽⁴⁾	100	3.000 ⁽³⁾ 8.000 ⁽²⁾

(1) Limiti in deroga (riferiti ad Analisi dei Rischi ed. Febbraio 2013) pari a cinque volte il limite di cui alla tab. 5 del DM 27/09/10.

(2) Limite in deroga per Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquicoltura, selvicoltura, caccia e pesca (rif. capitolo 2 del Catalogo Europeo dei Rifiuti di cui all'Allegato D della parte IV del D.Lgs. 152/06) compresi in APPENDICE 1 "Elenco rifiuti autorizzati" diversi da quanto previsto nelle note della tab. 5 del DM 27/09/2010

(3) Limite in deroga per rifiuti diversi da quelli di cui al precedente punto 2, compresi in APPENDICE 1 "Elenco rifiuti autorizzati" e da quanto previsto nelle note della tabella 5 del D.M. 27/09/2010.

(4) Sono comunque valide le note di cui alla tab. 5 del DM 27/09/2010.

- a) I rifiuti non pericolosi conferiti nel settore dei rifiuti costituiti da fibre minerali artificiali dovranno presentare nell'eluato, ove previsto, concentrazioni di DOC e TDS conformi alle concentrazioni fissate nella tabella 5 del DM 27/09/2010, pari rispettivamente a 100 mg/l e 10.000 mg/l.

2.1.1 Rifiuti non pericolosi conferibili nella discarica senza esecuzione di preventiva analisi di caratterizzazione

- a) Viene autorizzato il conferimento in discarica, senza obbligo di esecuzione di preventiva analisi chimica di caratterizzazione, di quei rifiuti per i quali, alla colonna “Obbligo di caratterizzazione chimico/fisica” dell'APPENDICE 1 “ELENCO RIFIUTI AUTORIZZATI”, parte integrante e sostanziale del presente documento, sia riportata la dicitura **NO**.
- b) La caratterizzazione di base e la verifica di conformità indicate al punto 2.1 lettera c), per tali rifiuti, potrà avvenire senza l'esecuzione di analisi chimiche.
- c) Quando verrà definita con Decreto Ministeriale la lista positiva prevista alla lettera b) comma 1 art. 6 del DM 27/09/2010, i rifiuti non pericolosi in essa contenuti potranno essere smaltiti in discarica senza caratterizzazione analitica qualora già previsti nell'elenco dei CER autorizzati con il presente Atto.
- d) Non possono essere conferiti in discarica i rifiuti previsti alla lettera a) comma 1 art. 6 del DM 27/09/2010 salvo i rifiuti non pericolosi provenienti da situazioni di comprovata emergenza a livello provinciale, previa specifica ordinanza.

2.1.2 Rifiuti non pericolosi palabili conferibili nella discarica con concentrazione di sostanza secca non inferiore al 15%

- a) In relazione alla sperimentazione condotta ed a quanto comunicato dalla Provincia nella nota n° 102365 del 31/12/2013 viene autorizzato il conferimento in discarica di rifiuti palabili con concentrazione di sostanza secca non inferiore al 15% per i quali, alla colonna “Prescrizioni particolari per lo smaltimento dei rifiuti” dell'Appendice 1 “ELENCO RIFIUTI AUTORIZZATI”, parte integrante e sostanziale del presente documento, sia riportata la dicitura “**Residuo secco non inferiore al 15%**”.
- b) Resta inteso che, qualora nel corso della coltivazione della discarica emergessero elementi nuovi che possano mettere in discussione i risultati fino ad oggi presentati, ovvero che evidenzino problemi ad oggi non prevedibili, la Provincia si riserva di intervenire nuovamente sulla deroga relativa al residuo secco.

2.1.3 Rifiuti pericolosi conferibili nella discarica in celle dedicate senza esecuzione delle preventive analisi chimiche di caratterizzazione ai sensi dell'art. 6 comma 7 lettera c) del DM 27/09/2010

- a) Viene autorizzato il conferimento in discarica in cella dedicata dei rifiuti identificati con CER 17.06.05* “materiali da costruzione contenenti amianto” senza preventiva caratterizzazione analitica.

- b) I rifiuti non devono essere costituiti da amianto in fibre libere e non devono essere friabili, cioè che possano essere facilmente sbriciolati o ridotti in polvere con la semplice pressione manuale.

2.1.4 Rifiuti speciali pericolosi stabili non reattivi conferibili nella discarica in cella dedicata ai sensi del DM 27.09.10 art. 6 comma 5

- a) Viene autorizzato, nel settore appositamente allestito della discarica, il conferimento dei rifiuti pericolosi stabili non reattivi di cui all' APPENDICE 1 “ELENCO RIFIUTI AUTORIZZATI”, parte integrante e sostanziale del presente documento, nella sezione "Rifiuti pericolosi conferibili nel settore dedicato ai rifiuti pericolosi stabili non reattivi";
- b) Al fine dell'ammissibilità in discarica sono considerati “rifiuti pericolosi stabili non reattivi”, i rifiuti pericolosi che hanno subito specifici trattamenti (ad esempio, in via non esaustiva, trattamenti di : solidificazione, stabilizzazione, vetrificazione, ecc.) presso impianti autorizzati al processo di inertizzazione/stabilizzazione dei rifiuti pericolosi.
- c) Nel settore appositamente allestito della discarica sono ammessi allo smaltimento i “rifiuti pericolosi stabili non reattivi” che rispettano le prescrizioni di cui all’art. 6 comma 4 e 5 del DM 27/09/2010 e che:
- i. hanno concentrazione di sostanza secca non inferiore al 25%
 - ii. hanno una concentrazione in carbonio organico totale (TOC) non superiore al 5%
 - iii. determinano nell'eluato :
 - una concentrazione di DOC non superiore ad 80 mg/litro
 - un pH non inferiore a 6
 - iv. sottoposti a test di cessione di cui all'allegato 3 presentano un eluato non superiore a 3 volte i limiti di cui alla 5a del DM 27/09/10 (ad eccezione del DOC, TOC, pH e contenuto di sostanza secca per i quali non sono ammesse deroghe) . Tali deroghe sono ritenute accettabili a seguito dell'esame della revisione dell'analisi di rischio “Bossarino S.r.l. – “Aggiornamento Analisi di Rischio” ed. febbraio 2013 redatto a cura di I. A. Industria Ambiente S.r.l., segnatamente:

Parametro	Valori Tab. 5 a D.M. 27/9/2010 [mg/l]	Concentrazioni nell'eluato derogate ⁽¹⁾ [mg/l]
Arsenico	0,2	0,6
Bario	10	30
Cadmio	0,1	0,3
Cromo totale	1	3
Rame	5	15
Mercurio	0,02	0,06
Molibdeno	1	3
Nichel	1	3
Piombo	1	3
Antimonio	0,07	0,21

ALLEGATO D

Selenio	0,05	0,15
Zinco	5	15
Cloruri	1500	4500
Fluoruri	15	45
Solfati	2000	6000
TDS ⁽²⁾	6000	18000
DOC ⁽²⁾	80	80

(1) Limiti in deroga (riferiti ad Analisi dei Rischi ed. 2013) pari a tre volte il limite di cui alla tab. 5 del DM 27/09/10, tranne per il DOC.

(2) Sono comunque valide le note di cui alla tab. 5a del DM 27/09/2010

- d) Qualora il rifiuto sia stato sottoposto a trattamento di inertizzazione/stabilizzazione, il rifiuto può essere ammesso in discarica solo se accompagnato da una scheda tecnica che riporti il processo produttivo che l'ha originato, le caratteristiche dei rifiuti originari, l'impianto dove è stato trattato, il processo di trattamento, il lotto di riferimento indicato dall'impianto.
- e) All'interno dello stesso settore per "rifiuti pericolosi stabili non reattivi" è altresì ammesso lo smaltimento di rifiuti non pericolosi di cui all'Appendice 1, purchè rispondenti agli stessi criteri di ammissibilità di cui ai punti precedenti, fatta eccezione per quanto previsto al precedente punto b).

2.2 RIFIUTI CONFERIBILI A RECUPERO – CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

- a) La presente autorizzazione prevede l'autorizzazione in regime ordinario al recupero di rifiuti indicati nell'APPENDICE 1 "RIFIUTI AUTORIZZATI", parte integrante del presente documento. Nella stessa appendice i rifiuti destinati al recupero sono identificati nella SEZIONE RECUPERO mediante il codice CER, le operazioni di recupero autorizzate ed i relativi quantitativi.
- b) I Codici di recupero autorizzati sono:
- i. **R1** Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia
 - ii. **R5** Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche
 - iii. **R10** Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia
 - iv. **R13** Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).
- c) L'attività di recupero R1 in termini energetici sul rifiuto "biogas" avviene nell'impianto di generazione elettrica dedicato, descritto al punto 2.4.4 dell'allegato B al presente provvedimento e dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni inerenti le emissioni di cui al successivo paragrafo 5
- d) L'attività di recupero in R5 viene autorizzata per il riciclo e il recupero di materiali idonei a sostituire/integrare materie prime o comunque maggiormente pregiate utilizzate nella costruzione e gestione operativa della discarica. Le caratteristiche dei rifiuti recuperati sono diverse a seconda del tipo di attività a cui sono destinate:
- i. copertura giornaliera dei rifiuti

- ii. bauletto drenante di rivestimento delle tubazioni di raccolta del percolato e del biogas, drenaggio di parete
- iii. strato di drenaggio biogas del capping della superficie sommitale e delle berme di raccordo
- iv. strato a bassa permeabilità di separazione tra le diverse macrocelle
- v. creazione di sottofondi, rilevati, strade e pavimentazioni interne, arginelli di contenimento, ecc.

I rifiuti impiegati dovranno rispettare i criteri di ammissibilità indicati in APPENDICE 1.

- e) L'attività di recupero in R10 viene autorizzata per l'effettuazione della copertura definitiva della discarica. I rifiuti impiegati dovranno rispettare i criteri di conformità all'art. 5 comma 2 lettera d-bis) del D.M. 05/02/1998. In particolare dovranno rispettare i limiti previsti dalla colonna A (siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) della Tabella 1 - Allegato 5 - Allegati alla parte IV del D.Lgs. 152/06.
- f) L'attività di messa in riserva R13 viene autorizzata qualora le necessità operative siano tali da dover prevedere un preventivo accumulo nel tempo del materiale prima dell'utilizzo in una delle operazioni previste (R5 o R10). I quantitativi stoccabili sono in relazione alle aree disponibili. I cumuli di materiali in stoccaggio dovranno essere segnalati con apposita cartellonistica indicante il tipo di materiale stoccato (CER), l'attività di stoccaggio provvisorio (R13) e l'attività finale a cui possono essere destinati. Il tempo di permanenza del materiale in R13 non dovrà superare 1 anno. Non sono considerati stoccaggi preventivi i cumuli che si rendono necessari tra l'arrivo del rifiuto in discarica e la loro effettiva lavorazione.
- g) I quantitativi dei rifiuti autorizzati a recupero per i singoli CER sono dettagliati nell'Appendice 1 nella sezione "RECUPERO".
- h) I quantitativi totali di rifiuti autorizzati a recupero ritirati, ancorché la somma teorica dei quantitativi puntuali autorizzati appaia maggiore, non dovrà essere superiore - per anno solare - alle 120.000 t, e non si dovranno superare le soglie previste dall'Analisi di rischio rev. febbraio 2013) (vedi NOTA 2 dell'Appendice 1).

2.2.1 Procedura di omologa dei rifiuti destinati a recupero

- a) Ogni nuova tipologia di rifiuto destinato a recupero è soggetto a procedura di omologa prima del conferimento in impianto. La caratterizzazione dei rifiuti da inviare a recupero sarà effettuata prima del conferimento in impianto, in ragione del codice CER e dell'attività di recupero a cui i rifiuti possono essere destinati.
- b) La documentazione di omologa si compone della seguente documentazione:
 - i. scheda tecnica per il rifiuto destinato a recupero: documento che permette di raccogliere le informazioni fondamentali relative al produttore, all'origine del rifiuto e alle sue caratteristiche per valutarne l'ammissibilità e l'attività di recupero a cui può essere avviato; tale documento viene allegato ai formulari durante il conferimento in impianto;
 - ii. certificato analitico (ove richiesto): certificato emesso dal laboratorio che esegue le analisi chimiche del rifiuto, finalizzate alla valutazione della non pericolosità del rifiuto e

dell'ammissibilità alle procedure di recupero definite per Bossarino S.r.l. In caso di rifiuti generati regolarmente da processo di produzione continuo, il certificato analitico deve avere una validità non superiore a 12 mesi; in caso di rifiuti non generati da processo di produzione continuo il certificato analitico deve essere rappresentativo del lotto che verrà conferito a recupero ;

- iii. eventuale altra documentazione utile a verificare la conformità del rifiuto ai criteri di accettabilità del rifiuto alle procedure di recupero.
- c) Ogni tipologia di rifiuto viene omologata per una specifica attività di recupero. In fase di omologazione viene valutata la necessità o meno di effettuare ulteriori verifiche sul rifiuto.

3 PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE

3.1 TARIFFA

- a) Al conferimento delle tipologie di rifiuto di cui all'Appendice 1 "Elenco rifiuti autorizzati" dovrà applicarsi, quale corrispettivo, la tariffa di seguito dettagliata:
 - i. prezzo medio unitario minimo al netto di eco-tasse e IVA: 39,00 euro/tonnellata

3.2 ALLESTIMENTO DELLA DISCARICA

- a) Le fasi di sbancamento per la riprofilatura del sito dovranno avvenire sotto la direzione ed il controllo del geologo al fine di poter sempre accertare il raggiungimento del substrato in facies non alterata ed escludere la presenza di alterazioni, fratture e stillicidi che possano indicare la presenza di vie preferenziali di circolazione idrica. Eventuali evidenze di circolazione idrica dovranno essere sempre documentate fotograficamente e tempestivamente comunicate al Dipartimento ARPAL di Savona.
- b) La stesa dello strato di materiale sul fondo della discarica con spessore almeno 100 cm che garantisca una permeabilità almeno di 10^{-7} cm/sec nonché la preparazione del fondo per la stesa del tessuto bentonitico dovrà essere attestata con perizia di tecnico competente abilitato alla professione del geologo/ingegnere.

3.3 GESTIONE

- a) Il conferimento dei rifiuti identificati in APPENDICE 1 "Elenco rifiuti autorizzati", non dovrà cessare prima del 31/07/2019, salvo motivato assenso di questa Provincia.
- b) Copia di tutti gli elaborati progettuali relativi al piano di adeguamento ed all'AIA dovranno essere tenuti presso il sito a disposizione dell'autorità di controllo.

- c) L'impianto di discarica dovrà essere gestito in conformità a quanto previsto dagli allegati 1 e 2 del D.Lgs. 36/03, in particolare nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- i. al fine di ridurre al minimo l'impatto ambientale della discarica, la copertura giornaliera dei rifiuti dovrà essere realizzata con materiale idoneo ad impedire il trasporto eolico dei rifiuti sottostanti. Durante la coltivazione ed il transito dei mezzi di conferimento rifiuti, devono essere adottate idonee misure atte ad evitare l'emissione di polveri, compresa l'irrigazione delle piste di accesso. In particolare i rifiuti che possono dare luogo a dispersione di polveri e/o emanazioni odorose moleste, devono essere ricoperti, quanto prima possibile, con uno strato di materiale adeguato ed adottate specifiche cautele di conduzione nonché idonei sistemi di contenimento atti ad impedire la dispersione stessa;
 - ii. tutti i rifiuti devono avere caratteristiche chimico-fisiche tali da non sviluppare gas, vapori pericolosi; non devono arrecare effetti nocivi tali da comportare inquinamento alle matrici ambientali e danno alla salute umana in caso di contatto con altre materie;
 - iii. i fronti di avanzamento delle scarpate dei rifiuti devono avere una pendenza non superiore a 30 gradi, conformemente a quanto previsto al punto 2.10 dell'Allegato 1 del D.Lgs. 36/03. La pendenza delle scarpate coltivate comprese tra due berme della discarica dovranno essere conformi ai documenti progettuali;
 - iv. la messa a dimora dei rifiuti deve avvenire secondo i criteri di elevata stabilità, come previsto dal punto 2.10 dell'Allegato 2 del D.Lgs. 36/03. Lo scarico e l'accumulo dei rifiuti dovrà essere effettuato con criteri di elevata compattazione onde limitare successivi fenomeni di instabilità. Si dovrà procedere all'interramento dei rifiuti per settori di limitata ampiezza al fine di ridurre al minimo la produzione di percolato;
 - v. la viabilità interna dovrà essere costantemente pulita e mantenuta in condizioni tali da evitare che si abbiano a verificare imbrattamenti della sede stradale ad opera degli automezzi in uscita utilizzando il sistema di pulizia ruote presente all'uscita della discarica;
 - vi. il Gestore dovrà attuare idonee procedure per minimizzare il diffondersi di molestie olfattive;
 - vii. dovranno essere adottate tutte le misure ritenute idonee per ridurre al minimo i disturbi ed i rischi provenienti dalla discarica e per prevenire incendi e dovranno essere rispettate le norme di sicurezza sul lavoro. La sicurezza e la salute degli addetti ai lavori, dei cittadini e la salvaguardia dell'ambiente dovranno essere garantite in ogni fase della gestione;
 - viii. al fine di ridurre al minimo l'impatto ambientale della discarica, la ricopertura finale deve essere eseguita subito dopo il raggiungimento degli assestamenti primari ed il rinverdimento subito dopo la chiusura. Le quote riportate nelle tavole relative al secondo ampliamento sono già comprensive della copertura;
 - ix. nel caso di attivazione della torcia per l'abbattimento del biogas di discarica eventualmente disponibile, dovrà essere garantita la temperatura di combustione per la completa degradazione delle sostanze contenute nel Biogas stesso ed un tempo di ritenzione comunque conformi a quanto riportato al punto 2.5 dell'Allegato 1 al D.Lgs. 36/2003;

- x. le modalità operative di ricircolo del percolato devono essere tali da garantire una omogenea distribuzione dello stesso, evitare la formazione di aerosol e di odori, la formazione di falde sospese o di vie preferenziali del flusso idrico;
 - xi. eventuali soluzioni alternative al sistema di copertura delle superfici inclinate diversa da quella ipotizzata dai progettisti e descritta al par. 2.4.5 dell'Allegato B del presente documento andranno preventivamente comunicate ed autorizzate;
 - xii. la stesa dello strato di materiale sul fondo della discarica con spessore di almeno 100 cm che garantisca una permeabilità almeno di 10^{-7} cm/sec, nonché la preparazione del fondo per la stesa del tessuto bentonitico dovrà essere attestata con perizia di tecnico competente abilitato alla professione del geologo/ingegnere;
 - xiii. la ditta dovrà adottare apposita procedura per la verifica della permeabilità del rifiuto selezionato costituito sia da rifiuto “normalmente” preso a smaltimento, sia da rifiuti presi in procedura di recupero di pezzatura grossolana, utilizzati per il completamento del sistema di drenaggio del percolato al fine di costituire il cosiddetto “bauletto” di almeno 60 cm di materiale drenante con permeabilità k maggiore o uguale 10^{-5} m/s.
- d) La gestione del settore dedicato esclusivamente a specifiche tipologie di rifiuto di cui al paragrafo 2.1.3 (CER 17.06.05* “materiali da costruzione contenenti amianto”) dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- i. al fine di ridurre al minimo l'impatto ambientale della discarica i rifiuti contenenti amianto, identificati dal CER 17.06.05*, dovranno essere collocati direttamente all'interno di ogni “macrocella” della discarica in apposita cella esclusivamente dedicata, rintracciabile planimetricamente in scala 1:1000, coltivata per settori e realizzata in modo da consentire il passaggio degli automezzi senza causare la frantumazione e frammentazione dei rifiuti stessi. La cella dovrà essere univocamente determinabile mediante precisi riferimenti spaziali. Le operazioni di smaltimento dovranno avvenire secondo la procedura gestionale predisposta dall'art. 6, comma 7, punto c) D.M. 27/09/2010 e dell'allegato 2 dello stesso Decreto. L'esatta ubicazione di tali celle sulla cartografia richiesta dovrà essere trasmessa alla Provincia di Savona entro 15 giorni PRIMA dell'inizio della coltivazione di ogni nuova cella dedicata;
 - ii. in considerazione del non facile approccio per la “modellazione” del possibile trasporto aereo delle fibre di amianto, e degli esiti delle rilevazioni ad oggi condotte, in aggiunta al monitoraggio che viene regolarmente fatto per la determinazione delle fibre di amianto aerodisperse secondo quanto previsto all'Allegato E al presente Atto, qualora dovessero verificarsi anomalie gestionali e/o incidenti durante la messa a dimora di materiali contenenti amianto, al fine di verificare anche nel tempo l'efficacia e l'efficienza delle procedure di emergenza adottate, dovrà essere realizzata una campagna di misurazioni ad hoc in una postazione sita nella direzione dei ricettori più esposti;
 - iii. le operazioni di scarico dei manufatti in cemento-amianto avverranno direttamente all'interno della cella dedicata, nel corso delle operazioni di scarico sarà presente un automezzo attrezzato per l'eventuale bagnatura in caso di emergenza. In caso di emergenza (rottura accidentale di un

collo di materiale) si interverrà con l'immediata bagnatura del materiale e dell'area interessata dall'evento. Il materiale caduto ed il terreno sottostante, per uno spessore di almeno 20 cm, saranno confinati con mezzo meccanico nella zona di deposito all'interno della cella dedicata ed immediatamente coperti con uno strato di terreno di consistenza plastica di almeno 20 cm di spessore. Alla fine delle operazioni di scarico la zona di deposito sarà ricoperta con terreno di consistenza plastica per uno spessore di almeno 20 cm.

- e) La gestione del settore dedicato esclusivamente ai rifiuti contenenti fibre minerali artificiali dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- i. il deposito dei rifiuti contenenti fibre minerali artificiali, dovrà avvenire in celle appositamente ed esclusivamente dedicate, coltivate per settori e realizzate in modo da consentire il passaggio degli automezzi senza causare la frantumazione dei rifiuti. I rifiuti dovranno essere giornalmente coperti con almeno 20 cm di terra con consistenza plastica e le celle dedicate dovranno essere oggetto di mappatura. Le operazioni di smaltimento dovranno avvenire secondo la procedura gestionale predisposta dall'art. 6, comma 6, punto a) del D.M. 27/09/2010 e con particolare riferimento alle modalità di copertura e alla definizione d'uso dell'area dopo la chiusura.
- f) La gestione del settore dedicato esclusivamente a specifiche tipologie di rifiuto di cui al paragrafo 2.1.4 (rifiuti pericolosi stabili non reattivi) dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- i. i rifiuti pericolosi stabili non reattivi verranno depositi all'interno di un settore appositamente ed esclusivamente dedicato e rintracciabile planimetricamente. Al fine di assicurare l'isolamento della cella dai rifiuti circostanti e di evitare potenziali contatti fra rifiuti ad elevato contenuto organico, espresso come $TOC > 5\%$, la cella verrà costruita con gli stessi criteri di isolamento previsti per le celle contenenti fibre di amianto;
 - ii. si precisa che il settore di discarica dedicato ai "rifiuti pericolosi, stabili, non reattivi", dovrà avere caratteristiche tecnico-costruttive tali da assicurare il totale isolamento e confinamento dello stesso rispetto al restante corpo della discarica;
 - iii. nel settore destinato ai "rifiuti pericolosi, stabili, non reattivi" non potranno essere smaltite più di 10.000 t/anno di rifiuti (come da valori di input dell'Analisi di Rischio rev. Febbraio 2012) ed il volume complessivo del settore non potrà superare i 60.000 m³;
 - iv. dovrà essere garantita la raccolta e la regimazione dell'eventuale percolato prodotto all'interno del settore "rifiuti pericolosi, stabili, non reattivi" in modalità separata rispetto al restante percolato del corpo discarica. Il sistema di regimazione del settore dovrà prevedere la possibilità di effettuare campionamenti sul percolato stesso mediante apposito pozzetto di campionamento posizionato a monte della confluenza con il collettore principale e quindi alla vasca di raccolta di tutti i percolati prodotti dall'intero corpo discarica. Il percolato proveniente dal settore "rifiuti pericolosi, stabili, non reattivi" dovrà essere sottoposto a misurazione quantitativa (totalizzatore) ed a campionamento ed analisi con cadenza mensile dall'inizio dei conferimenti dei "rifiuti pericolosi stabili, non reattivi" e le analisi dovranno comprendere i

parametri descritti nell'apposita tabella di cui al paragrafo 7.3 dell'allegato E della vigente autorizzazione nella tabella Percolato (composizione)

- v. Oltre ai controlli mensili di parte privata sul percolato del settore "rifiuti pericolosi, stabili, non reattivi" (volume e caratteristiche chimiche) dovrà essere garantito anche un controllo di parte pubblica con almeno 2 campionamenti all'anno. Inoltre si ritiene che i rifiuti "rifiuti pericolosi, stabili, non reattivi" in ingresso dovranno essere sottoposti ad almeno 4 controlli di parte pubblica ogni anno per la verifica delle loro caratteristiche chimico-fisiche (DOC, TOC, pH, tenore di sostanza secca, test di cessione con verifica delle concentrazioni dei parametri compresi quelli derogati). La frequenza dei controlli, dopo un primo periodo di osservazione, non inferiore a un anno, potrà essere diminuita in conseguenza dei risultati ottenuti; l'eventuale variazione della frequenza di controllo assentita da Provincia previa consultazione di ARPAL non costituirà modifica sostanziale;
 - vi. i "rifiuti pericolosi stabili, non reattivi" che possono generare polveri e/o essere soggetti, per loro natura, a dispersione eolica dovranno essere trasportati, movimentati e smaltiti debitamente confezionati, ad esempio in appositi big-bag;
 - vii. i "rifiuti pericolosi, stabili, non reattivi" dovranno essere sottoposti a procedura di omologa e dotati di specifica analisi chimica attestante le caratteristiche chimiche di ogni singolo lotto/partita di rifiuto;
 - viii. la conclusione della procedura di "omologa" potrà avvenire solamente dopo la comunicazione ad ARPAL, Provincia e Comune di Vado Ligure delle specifiche procedure di inertizzazione chimico-fisiche a cui sono stati sottoposti i rifiuti pericolosi, evidenziando in particolare l'efficacia specifica nell'abbattimento del potenziale inquinante (ad es. conversione chimica dei contaminanti nella loro forma meno solubile/meno mobile/meno tossica, miglioramento delle caratteristiche meccaniche...)
 - ix. i "rifiuti pericolosi stabili, non reattivi" dovranno provenire esclusivamente da impianti autorizzati all' inertizzazione/stabilizzazione dei rifiuti pericolosi;
 - x. dovrà essere predisposto ed utilizzato apposito registro di carico e scarico destinato esclusivamente alla gestione dei "rifiuti pericolosi stabili, non reattivi";
 - xi. il personale dovrà essere adeguatamente informato e formato in merito alla gestione dei rifiuti pericolosi e dovrà essere predisposta una specifica procedura operativa, che dovrà essere trasmessa ad ARPAL e a questa Provincia;
 - xii. Nel settore della discarica in cui saranno smaltiti i "rifiuti pericolosi, stabili, non reattivi" non sarà ammessa alcuna deroga sui seguenti parametri : pH, DOC, TOC e tenore di sostanza secca rispetto a quanto previsto dall'art. 6 comma 5 del D.M. 27/09/2010.
- g) La Società Bossarino Srl ha provveduto a definire l'effettiva qualità del percolato con particolare riferimento ai parametri specifici per cui è stata richiesta deroga ai sensi dell'art. 7 comma 3 del DM 27/09/2010 e che sono stati rivalutati per il calcolo del rischio cumulativo nell'Analisi di Rischio presentata (ultimo aggiornamento febbraio 2013). Con frequenza almeno trimestrale devono essere verificate le concentrazioni degli stessi parametri in modo da attestare, in sede di gestione operativa,

la conformità del percolato alle assunzioni formulate in sede di analisi di rischio; dovranno essere previste valutazioni in merito alla determinazione di valori al di fuori del range di concentrazioni individuato per ciascun parametro dalla “analisi di rischio” vigente. Tali valutazioni dovranno prevedere:

- i. una analisi delle tipologie di rifiuti abbancati e delle variazioni delle concentrazioni che possono verificarsi nella normale degradazione degli stessi rifiuti;
 - ii. un esame delle concentrazioni di tutti i parametri determinati;
 - iii. tutte le difformità delle concentrazioni riscontrate nel percolato rispetto ai range individuati nella definizione della qualità del percolato e le relative valutazioni dovranno essere trasmesse congiuntamente al rapporto annuale previsto dal successivo Paragrafo 3.4 lettera b);
- h) Bossarino S.r.l. ha predisposto una procedura operativa atta a verificare la qualità del percolato “reale”; tale procedura comprende le frequenze di caratterizzazione, le valutazioni necessarie a verificare la compatibilità degli esiti determinati sul percolato con le concentrazioni inserite nell’analisi di rischio.
- i) La procedura di cui al punto h), gli esiti dei monitoraggi trimestrali e le eventuali valutazioni di cui al punto g) dovranno essere tenute a disposizione degli Enti di controllo presso la discarica in parola.
- j) La società Bossarino trasmetterà annualmente, entro il mese di gennaio, alla Provincia e ad ARPAL il calendario degli autocontrolli previsti nell'allegato E al presente provvedimento ed entro un tempo non inferiore a 5 giorni lavorativi (quest'ultimo da intendersi tassativo per ciò che concerne la verifica del mancato rispetto delle prescrizioni) darà comunicazione /conferma, anche per vie brevi (fax e/o @ mail), della data esatta di esecuzione degli stessi. A tale proposito si elencano nel seguito i riferimenti di Provincia e ARPAL:
- Provincia: fax n. 019/8313269 - 517
 - Provincia e mail: protocollo@pec.provincia.savona.it
 - ARPAL: fax n . 019/84181229
 - ARPAL email: arpal@pec.arpal.gov.it

Contestualmente alla comunicazione annuale la società dovrà confermare o meno, ovvero dichiarare qualora non lo avesse fatto in precedenza, i metodi di campionamento e analisi. A seguito degli esiti del piano di monitoraggio potranno essere variate le modalità di autocontrollo e controllo nonché le periodicità previste per ogni parametro. Tali modalità potranno esser variate anche nel corso del periodo di riferimento del monitoraggio stesso previa comunicazione alle autorità competenti; in relazione ai metodi di misura, questi potranno variare, sia su proposta ARPAL che della Società e, comunque, tali variazioni risultano poco significative, rispetto all’autorizzazione IPPC; nel caso di incongruenze potranno essere avviate le attività di interconfronto tra il laboratorio privato ed il laboratorio di controllo ARPAL.

3.4 ULTERIORI PRESCRIZIONI

- a) Ai sensi degli artt. 10 comma 2 lett. l) e 13 comma 5 del D.Lgs. 36/03, entro il mese successivo al decorso del quadrimestre solare (maggio, settembre, gennaio anno successivo), dovranno essere predisposti su supporto informatico e su supporto cartaceo (informazioni che dovranno essere tenute c/o l'impianto di discarica a disposizione dell'Autorità che ne faccia richiesta) i seguenti dati riepilogativi:
- i. quantità complessiva espressa in Kg e/o m³, con indicazione dei relativi CER, dei rifiuti smaltiti nell'anno solare di riferimento e prezzi di conferimento;
 - ii. quantitativo espresso in Kg e/o m³ dei materiali utilizzati per la copertura giornaliera dei rifiuti;
 - iii. capacità residua complessiva ancora disponibile per l'abbancamento dei rifiuti espressa in m³ sulla base delle periodiche verifiche planoaltimetriche del sito;
 - iv. volume espresso in m³ del percolato prodotto con indicazione dei sistemi utilizzati per il trattamento/smaltimento;
 - v. risultati delle verifiche di stabilità del corpo discarica, effettuate ai sensi del D.Lgs. 36/03.
- b) Dovrà essere presentata a questa Provincia, al Comune di Vado L e all'ARPAL, su supporto informatico e su supporto cartaceo, entro il 30 Aprile dell'anno successivo quello di riferimento una relazione di riepilogo afferente l'anno solare decorso contenente esclusivamente le seguenti informazioni:
- i. quantità espressa in Kg, per ogni rifiuto identificato dal corrispondente CER, dei rifiuti smaltiti;
 - ii. quantitativo complessivo, espresso in Kg, dei rifiuti smaltiti;
 - iii. quantitativo eventualmente utilizzato espresso in m³ e/o in Kg, per la copertura giornaliera dei rifiuti;
 - iv. volumetria espressa in m³, ancora disponibile per la coltivazione;
 - v. quantitativo, espresso in m³ di percolato prodotto dal corpo discarica ed indicazione del sistema di trattamento e/o smaltimento adottato;
 - vi. risultati delle analisi effettuate sulle matrici ambientali indicate nel piano di gestione operativa e nel piano di sorveglianza e controllo meglio dettagliati in premessa;
 - vii. quantitativo e caratterizzazione analitica del biogas estratto dal corpo discarica, espresso in Nm³;
 - viii. risultati complessivi delle verifiche e dei monitoraggi circa la stabilità del corpo della discarica, come previsto nel piano di monitoraggio;
 - ix. esposizione e confronto dei dati relativi all'andamento delle condizioni meteorologiche con le fluttuazioni delle piezometrie nei pozzi di monitoraggio, con le quantità del percolato prodotto, con la natura dei rifiuti conferiti e con i parametri del percolato;
 - x. le difformità delle concentrazioni riscontrate nel percolato rispetto ai range individuati nella definizione della qualità del percolato e le relative valutazioni in merito.

Nel periodo post-operativo tale relazione verrà inviata, sempre su supporto informatico, limitatamente ai punti v), vi), vii), ed ix) integrando nel punto vi) informazioni circa i monitoraggi della stabilità del corpo discarica. Sulla base delle informazioni riportate di cui al punto precedente, questa Provincia, sentiti gli Enti competenti, si riserva la possibilità di fissare ulteriori prescrizioni.

3.5 GARANZIE FINANZIARIE

Le garanzie finanziarie sono disciplinate dall'Appendice 2.

4 SCARICHI IDRICI

4.1 ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

a) Lo scarico S1 costituito da acque reflue percolanti nel corpo della discarica (percolato) dovrà rispettare i seguenti limiti in deroga contrattuale con il Consorzio Depurazione Acque di Savona:

Parametro	Limiti tab. 3 All. 5, parte III D.Lgs. 152/06 mg/l	Limiti in deroga ⁽¹⁾ mg/l	Limiti in deroga ⁽²⁾ mg/l
Solidi sospesi totali	200	500	300
BOD5	250	1500	2250
COD	500	2000	3000
Boro	4	150	230
Solfuri (come H ₂ S)	2	6	9
Solfiti (come SO ₃)	2	20	30
Cloruri	1.200	10.000	15000
Fluoruri	12	120	180
Fosforo	10	30	50
Azoto ammoniacale (come NH ₄)	30	2500	3750
Grassi ed oli animali e vegetali	40	200	300
Idrocarburi totali	10	200	300
Solventi organici aromatici	0,4	2	3
Tensioattivi totali	4	90	120
Fenoli	1	5	8
Azoto Nitroso	0,6	3	4,5
Azoto Nitrico	30	50	75
Ferro	4	12	18
Alluminio	2	6	9
Rame	0,4	1,2	1,8

(1) determinato come campione medio delle 24 ore

(2) determinato come campione medio sulle 3 ore ovvero per la durata dello scarico se di durata minore

- a) Per quanto non riportato nella tabella, valgono i limiti della tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06.
- b) Per quanto attiene i controlli previsti sullo scarico S1 del percolato dovranno essere effettuati gli autocontrolli di parte privata e i controlli di parte pubblica previsti nell'allegato E. In ogni caso, lo scarico del percolato proveniente dalla vasca di equalizzazione, essendo potenzialmente di tipo discontinuo, nei controlli di parte pubblica sarà verificato esclusivamente con uno o più campionamenti di tipo istantaneo. Il punto di campionamento dovrà essere predisposto in modo da consentire il campionamento anche in condizione di bassa portata, tramite adeguato pozzetto.
- c) L'impianto di trattamento del percolato deve essere dotato di misuratore di portata in continuo e il gestore dovrà documentare e quantificare eventuali operazioni di ricircolo attuate e dovrà essere garantita l'efficienza in qualsiasi condizione operativa.
- d) Qualsiasi modifica da apportare agli scarichi, o alle opere ad essi connesse, dovrà essere preventivamente comunicata a questa Provincia per gli eventuali provvedimenti di competenza. Dovrà inoltre essere data immediata comunicazione di eventuali cambi di titolarità e di gestione degli scarichi.

4.2 ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO DI AREE POTENZIALMENTE CONTAMINATE (ISP_N) O DI AREE NON CONTAMINATE (IAM_N)

Identificazione degli scarichi:

PUNTO	QUOTA (metri slm)	Coordinata NORD	Coordinata EST
IAM 1	187,50	4.902.209	1.452.972
IAM 2	139,00	4.902.062	1.453.133
IAM 3	129,00	4.902.018	1.453.197
IAM 4	94,00	4.901.925	1.453.319
IAM 5	87,00	4.901.908	1.453.360
IAM 6	70,00	4.901.875	1.453.456
IAM 7	60,00	4.902.042	1.453.530
IAM 8	72,00	4.902.087	1.453.479
IAM 9	120,00	4.902.221	1.453.396
IAM 10	196,00	4.902.430	1.453.349
ISP 1	100,43	4.902.150	1.453.424
ISP 2	126,00	4.902.184	1.453.343
ISP 3	126,00	4.902.184	1.453.343
ISP 4	145,50	4.902.054	1.453.205
ISP 5	162,50	4.902.127	1.453.172
ISP 6	65,00	4.902.044	1.453.516
ISP 7	175,00	4.902.175	1.453.143
ISP 8	195,50	4.902.248	1.453.119

- a) Gli scarichi delle aree potenzialmente contaminate (ISPr) dovranno costantemente rispettare i limiti di emissione di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs 152/2006;
- b) Tutti gli scarichi delle “acque meteoriche di dilavamento” devono essere dotati di pozzetti di campionamento accessibili in sicurezza ex art. D.Lgs. 81/08;
- c) La ditta dovrà effettuare sistematiche ispezioni delle opere connesse agli scarichi, facendo manutenzione agli impianti di trattamento ed effettuando gli spurghi e le pulizie necessarie (svuotare le vasche di prima pioggia entro 48 ore dalla fine dell'evento meteorico). Le ispezioni dovranno comunque essere effettuate dopo ogni evento meteorico significativo non consecutivo ad altri.
- d) Qualsiasi modifica da apportare agli scarichi, o alle opere ad essi connesse, dovrà essere preventivamente comunicata a questa Provincia per gli eventuali provvedimenti di competenza. Dovrà inoltre essere data immediata comunicazione di eventuali cambi di titolarità e di gestione degli scarichi.

5 EMISSIONI IN ATMOSFERA

5.1 EMISSIONI CONVOGLIATE

- a) Le caratteristiche del gas combustibile da utilizzare nell'impianto di combustione generante l'emissione E1 ed E2 dovranno essere le seguenti :
- i. Metano min 30% vol
 - ii. H₂S max 1,5% vol
 - iii. P.C.I. Sul tal quale minimo 12.500 kJ/Nm³
- b) La ditta, nell'esercizio della propria attività, dovrà contenere ciascuna delle sotto elencate emissioni entro i seguenti limiti:

Denominazione	Inquinanti	Limiti ⁽²⁾
E1 – E2 ⁽¹⁾	Polveri	10 mg/Nm ³
	HCl	10 mg/Nm ³
	Carbonio Organico Totale	150 mg/Nm ³
	HF	2 mg/Nm ³
	NO _x	450 mg/Nm ³
	CO	500 mg/Nm ³

(1) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 5%

(2) Valori medi rilevati in un periodo di campionamento di 1 ora

- a) Nel caso di attivazione della torcia, dovrà essere garantita la temperatura di combustione per la completa degradazione delle sostanze contenute nel Biogas.
- b) Il termo-reattore dei gruppi di cogenerazione alimentati a biogas dovrà essere mantenuto sempre in perfetta efficienza. Dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate progressivamente, vidimate dall'ente di controllo le operazioni di manutenzione dei sistemi di contenimento (post-combustore) installati sulle emissioni e le sostituzioni effettuate – data e tipologia di intervento. Il registro dovrà essere conservato, a disposizione dell'Ente di controllo, per almeno cinque anni dalla data dell'ultima registrazione.
- c) La ditta non potrà procedere all'installazione di condotti by-pass dell'impianto di abbattimento asservito alle emissioni **E1** ed **E2** (termo-reattore); in caso di disservizio di detto impianto la relativa lavorazione a monte dovrà essere immediatamente sospesa e non potrà essere ripresa fino al ripristino della funzionalità dei sistemi di contenimento stessi.
- d) I punti di campionamento delle singole emissioni dovranno essere dotati di idoneo bocchello di campionamento conforme a quanto previsto dalla norma UNI 10169, raggiungibile in sicurezza dal personale addetto all'effettuazione dei campionamenti.
- e) La ditta dovrà effettuare i campionamenti sui 2 punti di campionamento denominati E1 ed E2, previsti nell'Allegato E.

- f) Potranno essere utilizzati altri metodi ufficiali rispetto a quelli elencati nel nulla osta di Provincia recante prot. n.62064 del 11/08/2011, purché ne vengano illustrate e giustificate le motivazioni che ne hanno determinato la scelta e previa comunicazione a questa Provincia e all'ARPAL. I campionamenti, della durata di 1 ora, saranno effettuati secondo la strategia di campionamento indicata dal manuale UNICHIM n°158;

5.2 EMISSIONI DIFFUSE

- a) Al fine di contenere lo sviluppo di emissioni diffuse dovrà essere garantita
- i. l'impermeabilizzazione dei lotti coltivati;
 - ii. la regolare copertura giornaliera dei rifiuti abbancati;
 - iii. l'efficienza del sistema di estrazione del biogas;
 - iv. la sistematica bagnatura delle strade e delle piste di accesso alla discarica;
 - v. il funzionamento dell'impianto di lavaggio ruote, posto in uscita alla discarica.

6 LIVELLI DI GUARDIA

I Livelli di Guardia definiti precedentemente all'emanazione delle indicazioni di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n° 1240 del 29/10/2010 avente ad oggetto: "Linee guida per la determinazione dei livelli di guardia e di indicatori ambientali sito specifici nelle discariche di rifiuti ai sensi del D.Lgs 36/03", sono riportati in APPENDICE 3 "Livelli di Guardia e Piani di Intervento", parte integrante e sostanziale del presente documento; anche se sviluppati prima dell'emissione delle linee, le modalità di definizione degli attuali livelli di guardia risultano coerenti con le stesse linee guida.

Nel caso in cui durante l'effettuazione dei monitoraggi prescritti nell'Allegato E si riscontrino superiori dei Livelli di Guardia dovranno essere attivati i Piani di Intervento riportati nella APPENDICE 3 "Livelli di Guardia e Piani di Intervento"

7 PRESCRIZIONI GENERALI ATTIVITÀ IPPC

- a) La Ditta dovrà conservare presso gli uffici di scarica, per essere rese immediatamente disponibili ai soggetti deputati ai controlli in materia ambientale, le seguenti planimetrie, almeno in formato A1, dell'insediamento dalle quali risultino:
- sistema fognario, di acque civili, meteoriche e di processo – pozzetti di campionamento – vasche di accumulo, e/o equalizzazione – punti di scarico finale identificati con la sigla identificativa utilizzata nella presente autorizzazione;
 - aree destinate al deposito temporaneo dei rifiuti;
 - punti di emissione in atmosfera identificati con la sigla identificativa utilizzata nella presente autorizzazione ove previste;
- b) dette planimetrie dovranno essere tenute costantemente aggiornate, riportando ivi anche eventuali modifiche non sostanziali operate dall'azienda nel corso del tempo. Il mancato aggiornamento delle planimetrie e/o la non rispondenza delle stesse con lo stato di fatto costituirà violazione delle prescrizioni.
- c) Devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili.
- d) Non si devono verificare fenomeni di inquinamento.
- e) Devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze.
- f) Tutti i macchinari e i sistemi di contenimento/abbattimento delle emissioni in tutte le matrici ambientali devono essere sottoposti a periodici interventi di manutenzione.
- g) I rifiuti solidi o liquidi derivanti da tali interventi devono essere gestiti e smaltiti nel rispetto della normativa vigente in materia;
- h) Deve essere mantenuta l'attuale custodia diurna e notturna dell'impianto attraverso la procedura esistente che verrà comunicata unitamente ai recapiti telefonici utili.
- i) Al fine di consentire l'attività di controllo da parte degli Enti preposti, il gestore dell'impianto deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria.
- j) Il gestore deve garantire che le operazioni autorizzate siano svolte in conformità con le vigenti normative di tutela ambientale, di salute e sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica.
- k) La cessazione di attività dell'impianto autorizzato con il presente provvedimento deve essere preventivamente comunicata alla Provincia ed agli altri Enti competenti. Il Gestore deve provvedere alla restituzione del provvedimento autorizzativo.
- l) Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.

- m) A far tempo dalla chiusura dell'impianto e per tutto il periodo di post-chiusura, il soggetto autorizzato è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale.

8 PERMESSI DI COSTRUIRE RILASCIATI CON PROVVEDIMENTO 859/2009

Con il provvedimento 859/2009 è stata rilasciato il permesso di costruire un impianto di trattamento su due linee per la stabilizzazione e solidificazione dei rifiuti non pericolosi. Al momento del rilascio del presente provvedimento (2014) l'impianto non è ancora stato realizzato. Con lo stesso provvedimento è stato rilasciato il permesso di costruire per l'ampliamento della discarica oggetto della variante trattata nel presente provvedimento. Di seguito si riportano integralmente i relativi paragrafi.

«(cfr. provvedimento n° 859/2009 - Allegato D - Paragrafo 3.2.1.)

3.2.1. Impianto trattamento rifiuti

1. Il trattamento operato sui rifiuti su entrambe le linee dovrà essere funzionale allo smaltimento presso il sito di discarica in premessa citata;
2. Dovrà essere comunicato a questa Provincia, al comune di Vado L.re e all'ARPAL, la data di inizio dei lavori, allegando dettaglio cronologico delle varie fasi progettuali che via via verranno realizzate nel tempo, indicandone l'orizzonte temporale di realizzazione, la ditta esecutrice con l'indicazione del Direttore dei lavori, il quale dovrà essere diverso dal progettista, e, qualora in corso d'opera si rendesse necessario apportare modifiche al progetto approvato, dovrà attivarsi la procedura dall'art. 35 comma 2 della L.R. 18/99, avendo riguardo di predisporre idoneo collegamento ai punti individuati nella cronologia sopra richiamata;
3. Ultimata la realizzazione di quanto dettagliato nel progetto, dovrà essere predisposta ed inviata agli Enti di cui al punto 2., una relazione di fine lavori redatta da professionista abilitato, che attesti l'avvenuta esecuzione dei lavori conformemente alle previsioni progettuali;
4. Dovrà risultare, da apposito Protocollo tecnico da sottoscrivere tra il Gestore, la Provincia di Savona, ARPAL ed il Comune di Vado L.re entro 60 giorni dalla data di inizio dei lavori di costruzione di tale impianto recante l'indicazione dei criteri di accettabilità dei rifiuti conferibili all'impianto tenendo conto dei trattamenti che verranno effettuati sui rifiuti, dei test di cessione, del contenuto in percentuale di materia secca, etc., degli esiti dei test di cessione effettuati prima del trattamento e dopo, prima del loro avvio allo smaltimento in discarica. A tal fine dovranno essere previste verifiche giornaliere sulle partite in uscita all'impianto di solidificazione e per ogni singola partita in uscita all'impianto di stabilizzazione. Inoltre dovrà essere riportata la lista dei rifiuti conferibili all'impianto di trattamento con l'indicazione dei relativi codici CER, nonché i codici relativi alla parte dei rifiuti trattati che verranno collocati nel corpo discarica. Si precisa che l'impianto non potrà trattare rifiuti pericolosi. Le verifiche di cui trattasi, effettuate sui rifiuti accettati in ingresso, indicate nell'apposita Protocollo dovranno prevedere una preliminare

verifica presso il produttore dei rifiuti ed una successiva conferma presso l'impianto da condursi, a seconda della tipologia del rifiuto e dell'entità e modalità dei conferimenti, in modo completo, su alcuni parametri di riferimento, con modalità random. Dovrà altresì specificarsi il quantitativo massimo giornaliero del rifiuto trattato per ogni linea. La documentazione sopra dettagliata dovrà essere trasmessa agli Enti di cui al punto 2.;

5. Dovrà essere, inviata, contestualmente alla comunicazione di cui al punto 2., idonea documentazione atta ad identificare, mediante i riferimenti previsti dalle leggi di settore, i punti di immissione nelle acque superficiali, per le quali dovrà essere indicato il relativo toponimo, degli scarichi precedentemente raccolti nei compluvi naturali direttamente o mediante canalizzazione, compresi gli scarichi già attualmente in essere. Quanto sopra dovrà risultare da apposita cartografia con l'indicazione delle coordinate Gauss-Boaga;
6. Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, l'impianto di depurazione dovrà essere dotato del sistema di abbattimento a carboni attivi, da realizzarsi conformemente a quanto previsto nella soluzione progettuale. I filtri a maniche dovranno essere dotati di un misuratore di pressione differenziale. In caso di pressioni di esercizio anomale, rispetto ai valori previsti di normale funzionamento, il segnale derivante dal pressostato differenziale, deve attivare un allarme (acustico e ottico) ben visibile ed udibile dall'operatore o dal preposto alla conduzione dell'impianto, il quale sarà tenuto ad intervenire immediatamente per il ripristino della completa funzionalità dell'impianto di abbattimento;
7. Dovrà essere trasmessa copia del Decreto di agibilità rilasciato dal Comune di Vado Ligure e copia di dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico ai sensi della L. 46/90.
8. Dovrà essere richiesto il rilascio della concessione demaniale per l'occupazione del Rio Scuro
9. Entro 60 giorni dalla data di inizio dei lavori di costruzione di tale impianto dovrà essere sottoscritto tra il gestore, la Provincia di Savona ARPAL ed il Comune di Vado L.re un Protocollo operativo redatto dal Gestore riportante le modalità di gestione di tale impianto nonché le fasi e le tempistiche del collaudo a cui sarà soggetto l'impianto stesso.
10. Le procedure operative attuate al fine dei controlli delle emissioni verso tutte le matrici ambientali e dell'efficienza e dell'efficacia dei trattamenti effettuati in entrambe le linee dovranno essere riportate su appositi Protocolli tecnici da sottoscrivere tra il Gestore, la Provincia di Savona, ARPAL ed il Comune di Vado L.re contestualmente a quanto previsto al precedente punto 4. All'interno dei medesimi Protocolli verranno fissati i valori limite alle emissioni in atmosfera da determinarsi almeno per i parametri Polveri, Vapori basici (NH₃), Vapori acidi (H₂S) e S.O.V. da

stabilirsi anche sulla base dell'analisi delle modalità di gestione dell'impianto di trattamento rifiuti da cui si generano;

11. Entro 60 giorni dalla data di avvio a pieno regime dell'impianto di trattamento dovrà essere fornita al Comune di Vado L.re ed alla Provincia di Savona documentazione atta a dimostrare il rispetto dei limiti previsti dalla Zonizzazione acustica comunale secondo quanto previsto dalla DGR 534/99.

3.2.1.1 permesso di costruire per la costruzione dell'impianto di trattamento

Il presente provvedimento sostituisce a tutti gli effetti la concessione edilizia, che pertanto viene rilasciata alle seguenti condizioni:

1. versamento presso la Tesoreria Comunale – Banca Popolare di Novara – via Gramsci, 18 – del contributo di concessione edilizia di € 39.416,20 secondo l'importo determinato dal Comune di Vado Ligure nel provvedimento dirigenziale n° 4268 in data 14/03/2002;
2. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a rispettare le “*Norme per l'esecuzione dei lavori*” di cui al Titolo VI (articoli da 23 a 29) del vigente Regolamento Edilizio Comunale (Revisione generale 2008), per quanto applicabili con particolare riferimento ai termini di inizio e fine lavori che sono da intendersi sostituiti con i termini di validità del presente provvedimento.

(cfr. provvedimento n° 859/2009 - Allegato D - Paragrafo 3.2.2.)

3.2.2. Realizzazione ampliamento

1. Le fasi di sbancamento per la riprofilatura del sito dovranno avvenire sotto la direzione ed il controllo del geologo al fine di poter sempre accertare il raggiungimento del substrato in facies non alterata ed escludere la presenza di alterazioni, fatturazioni e stillicidi che possano indicare la presenza di vie preferenziali di circolazione idrica. Eventuali evidenze di circolazione idrica dovranno essere sempre documentate fotograficamente e tempestivamente comunicate al Dipartimento ARPAL di Savona;
2. La stesa dello strato di materiale sul fondo della discarica con spessore almeno 100 cm che garantisca una permeabilità almeno di 10⁻⁷ cm/sec nonché la preparazione del fondo per la stesa del tessuto bentonitico dovrà essere attestata con perizia di tecnico competente abilitato alla professione del geologo/ingegnere.

3.2.2.1 Permesso di costruire per la realizzazione dell'ampliamento

Il presente provvedimento sostituisce a tutti gli effetti il permesso di costruire, che pertanto viene rilasciato alle seguenti condizioni:

1. Entro sessanta giorni dalla data di approvazione del progetto in sede di conferenza di servizi:

- dovrà essere stipulata tra il Comune di Vado Ligure e la Bossarino S.r.l. la convenzione inerente la corresponsione degli oneri di urbanizzazione previsti dalla L.R. n. 25/1995 nonché di ulteriori oneri straordinari relativi alla richiesta di prosecuzione dell'attività dell'impianto come da bozza allegata sub. lettera A) alla deliberazione del Consiglio Comunale di Vado Ligure n. 76 in data 25.09.2008;
 - dovrà essere trasmessa al Comune di Vado Ligure l'attestazione del versamento (da effettuare presso la Tesoreria Comunale – Banca Popolare di Novara – Agenzia di Vado Ligure, sul conto n. 89150) della prima rata del contributo di costruzione relativo all'incidenza delle opere di urbanizzazione ai sensi dell'art. 2 della suddetta convenzione, salvo che il Comune non richieda la realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo ai sensi del successivo art. 3.
2. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a rispettare le “*Norme per l'esecuzione dei lavori*” di cui al Titolo VI (articoli da 23 a 29) del vigente Regolamento Edilizio Comunale (Revisione generale 2008), per quanto applicabili con particolare riferimento ai termini di inizio e fine lavori che sono da intendersi sostituiti con i termini di validità del presente provvedimento.

(cfr. provvedimento n° 859/2009 - Allegato D - Paragrafo 3.2.3.)

3.2.3. Movimenti terra e rinaturalizzazione

Il presente provvedimento sostituisce a tutti gli effetti l'autorizzazione all'esecuzione del movimento terra, la quale viene rilasciata alle seguenti condizioni:

1. L'opera programmata deve essere localizzata come da planimetria, realizzata come da progetto presentato, nonché come descritta nell'apposita relazione tecnica;
2. I movimenti di terreno, per la realizzazione dell'opera, devono essere contenuti nei limiti di quanto strettamente necessario;
3. Il materiale di risulta proveniente dagli scavi, eventualmente in esubero, la cui sistemazione non è stata prevista in progetto, dovrà essere portato a rifiuto in discarica autorizzata e comunque dovrà essere utilizzato e/o destinato in altro sito secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia;
4. Tutte le scarpate e le superfici nude che eventualmente vengono a formarsi a seguito dei movimenti di terreno devono essere opportunamente profilate in modo tale da assicurare alle stesse un coefficiente di sicurezza pari almeno a 1.3 così come previsto dal D.M. 11/3/1988, sistemate ed inerbite mediante semina di specie erbacee adatte alla zona, in idoneo periodo dell'anno;
5. Devono essere realizzate tutte le opere di sostegno ed idrauliche idonee a garantire la stabilità del suolo ed il buon regime delle acque;

6. Particolare accuratezza deve essere posta e osservata in seguito nella regimazione delle acque superficiali che devono essere allontanate dalla zona di sedime e convogliate, unitamente a quelle di cui al punto precedente, al più vicino impluvio naturale;
7. La Bossarino s.r.l. sarà comunque tenuta responsabile di ogni inadempienza a quanto sopradescritto e di tutti i danni che in dipendenza dei lavori predetti possano derivare a persone, animali o cose;
8. L'esecuzione dei lavori in argomento è subordinata al rispetto di tutte le norme di legge vigenti ed all'acquisizione delle autorizzazioni prescritte specie per quanto attiene ai fini urbanistici, ambientali, paesistici e idraulici;
9. L'inosservanza, anche solo parziale, di una sola delle sopradescritte condizioni comporterà l'immediata sospensione dei lavori e l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge;
10. La Comunità Montana del Giovo si riserva di imporre, in corso d'opera ed anche in seguito, tutte le prescrizioni tecniche generali e particolari, nonché l'esecuzione di tutte le opere ritenute necessarie per la stabilità idrogeologica del territorio interessato dall'intervento;»